

Causa T-423/04

Bunker & BKR, SL

contro

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo comprendente l'elemento denominativo "B.K.R." — Marchio nazionale denominativo anteriore BK RODS — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 5 ottobre 2005 II - 4037

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo comprendente l'elemento denominativo «B.K.R.» e marchio denominativo BK RODS

[Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

Non sussiste, per il consumatore medio austriaco, un rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, tra il segno figurativo comprendente l'elemento denominativo «B.K.R.», la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per «Abiti confezionati per donna, per uomo e per bambino; cinture, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche) e cappelleria», rientranti nella classe 25 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e il marchio denominativo BK RODS, registrato anteriormente in Austria per taluni prodotti rientranti nella

medesima classe, in quanto, nell'ambito di una valutazione globale dei marchi controversi, le differenze visiva, fonetica e logica dei segni in conflitto sono sufficienti ad impedire, malgrado l'identità dei prodotti interessati, che le somiglianze tra i segni in conflitto comportino un rischio di confusione per il consumatore medio.

(v. punti 76-77)